



Allegato "A" al repertorio numero 39.640/21.365

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro diretto, denominata

"VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE Società Consortile a responsabilità limitata" siglabile

"VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE GAL

Soc. Cons. a r.l.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale in Comune di Ceres (TO) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro Imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dall'elenco soci; è onere dei soci comunicare alla società anche l'indirizzo e-mail nonché, se posseduto, l'indirizzo PEC.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società ha lo scopo mutualistico, con funzione di strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo, di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli enti locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Per raggiungere lo scopo sociale, la società potrà:

- a) elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica, ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale, assumendo e concedendo incarichi di consulenza, professionali, progettuali e/o di collaborazione;
- c) realizzare in proprio strutture fisiche e interventi di carattere materiale, destinati ad avere una ricaduta positi-



va e diffusa per la valorizzazione di uno specifico settore dell'economia locale oppure mirata ad introdurre elementi di innovazione nei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi generati dagli operatori pubblici e privati del territorio;

d) concedere contributi a soggetti terzi pubblici e privati, secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie che la società sarà in grado di attivare e in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del territorio;

e) fornire alla popolazione residente, agli enti locali, ai singoli operatori economici di ogni settore, alle imprese artigiane, agricole, commerciali e turistiche, nonché alle piccole e medie imprese, i servizi ritenuti necessari a migliorare le prospettive di sviluppo del territorio in senso lato;

f) prestare - anche a favore di terzi - fidejussioni e ogni tipo di garanzia tanto personale che reale nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale;

g) svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

h) assumere partecipazioni in qualsiasi società, consorzio, ente ed organizzazione avente scopi affini o comunque ritenuti utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La società attuerà il proprio scopo mutualistico operando prevalentemente ma non esclusivamente nei seguenti settori:

- la sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale e economico del proprio territorio;

- la formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale, rivolta in modo particolare alla riqualificazione o all'inserimento occupazionale dei giovani;

- il sostegno alla riqualificazione e alla creazione di nuove piccole imprese in ogni settore economico, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche, organizzative e gestionali;

- la creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, l'istituzione di sistemi di prenotazione;

- il sostegno alla produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali agricoli e artigianali;

- la promozione e la realizzazione di collegamenti telematici all'interno del territorio e la connessione fra questi e le reti esterne;

- la redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e di settore, indagini e ricerche in campo sociale, economico e di valorizzazione e tutela del territorio e del-



le sue produzioni;

- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nei settori del terziario, marketing, pubblicità, informazione, informatica, innovazione tecnologica, didattica e convegnistica;

- il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario anche in nome per conto di soggetti terzi.

La società potrà aderire a reti, a enti rappresentativi di enti aventi finalità analoghe o similari alle proprie - a livello regionale, nazionale ed europeo - al fine di scambiare e divulgare informazioni in merito alle azioni a favore dello sviluppo dei territori rurali e in generale per promuovere e realizzare la funzione di strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo.

E' escluso l'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, di raccolta del risparmio, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in albi o collegi professionali.

E' esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 60.000,00 (sessantamila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Ciascun socio dovrà essere titolare di una quota di capitale sociale indivisibile non inferiore ad euro 600,00 (seicento/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale stesso, nel rispetto del diritto di opzione dei soci alle condizioni di legge.

Salvo che per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Gli aumenti di capitale sociale possono essere effettuati anche mediante conferimenti in natura.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI

Ferma restando la responsabilità limitata dei soci, questi versano ai sensi del comma 2 dell'articolo 2615-ter del Codice Civile i contributi in denaro eventualmente necessari al perseguimento dello scopo mutualistico della società.

La determinazione della stessa misura e i criteri di ripartizione dei contributi fra i soci vengono stabiliti con delibe-



razione dell'assemblea.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE

Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio dovrà essere redatto ai sensi di legge il bilancio, che dovrà evidenziare attività, passività e risultati gestionali della società.

ARTICOLO 8 - UTILI DI ESERCIZIO

Gli utili di esercizio risultanti del bilancio - detratta la quota da accantonarsi a riserva legale sino che questa non abbia raggiunto il limite di legge - potranno con decisione dei soci essere utilizzati a scomputo dei contributi previsti dall'articolo 6 del presente statuto, ovvero in parte destinati alla rivalutazione della quota dei soci da effettuare al tasso legale di interesse e per la parte di utili disponibili, comunque nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti in materia di società consortili.

A scopo di rivalutazione delle quote non potrà essere destinata una parte superiore alla metà degli utili di esercizio. L'eventuale restante parte degli utili di esercizio potrà essere destinata al perseguimento delle finalità sociali ovvero a scopi mutualistici, ai sensi dell'articolo 2545-quater, comma 2 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - SOCI

Possono far parte della società consortile gli enti pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie e in genere i soggetti non persone fisiche che per la loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione delibera circa l'ammissibilità dei nuovi soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, da realizzarsi sia mediante acquisto di quote da soci, sia mediante sottoscrizione di quote di nuova emissione.

L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro 30 giorni dalla domanda proposta dall'interessato; in caso di mancanza di motivato diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata nella sede legale o anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.



Firmato digitalmente da LUIGI
MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

L'assemblea dei soci può essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso inviato al domicilio dei soci. La convocazione - che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di adunanza e dell'elenco delle materie da trattare - deve essere effettuata con avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'adunanza, mediante raccomandata ordinaria o posta elettronica certificata (PEC); sono altresì ammessi l'invio per posta elettronica ordinaria purchè confermato da avviso di lettura nonché la lettera raccomandata consegnata a mano e sottoscritta dal destinatario per ricevuta.

L'assemblea si considera comunque validamente costituita, pur in assenza di una formale convocazione, quando partecipano alla riunione tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea potrà, inoltre, validamente tenersi mediante collegamento in tele o video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e collegati in via audio o video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In questi casi, il Presidente dell'assemblea dovrà in particolare accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed assicurarsi che sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

E' inoltre consentito prevedere nell'avviso di convocazione che tutti i partecipanti (soci, amministratori, sindaci ove nominati) possano intervenire all'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (c.d. "assemblea in full audio/video conference") omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione.

In tal caso, fermi restando il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e il rispetto di parità di trattamento dei soci, il verbale dell'assemblea sarà redatto successivamente alla conclusione dell'adunanza e sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore, in caso di loro assenza o di assemblea tenuta con collegamento in tele-video conferenza, dalla persona designata dai soci. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario incaricato della redazione



del verbale della riunione.

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea sarà verbalizzata da notaio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e l'approvazione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali sono richiesti la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata agli atti della società.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea e rieleggibili, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e 34 del Regolamento UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque per non più di cinque anni.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissionario l'intero organo e i soci provvederanno alla nomina del nuovo consiglio.

A) poteri

Al consiglio di amministrazione sono deferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; potrà quindi compiere in genere tutti gli atti che rientrano



nell'oggetto sociale, qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, gli istituti bancari, gli uffici postali, fiscali e tributari, dando o ricevendo ricevute e potrà pure stipulare contratti e convenzioni di ogni genere, assumere impegni bancari, ricevere e concedere contributi in denaro, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, ossia compiere qualunque atto impegnante la società, essendo l'elenco di cui sopra a titolo puramente esemplificativo.

B) presidente, amministratori delegati, rappresentanza della società

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, un presidente e un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire, entro i limiti di legge, parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati.

Al presidente del consiglio di amministrazione, nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita, spettano la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

L'assemblea potrà assegnare ai componenti del consiglio di amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un emolumento annuo in ragione del mandato assunto o dei compiti a ciascuno di essi demandati dal consiglio stesso.

C) convocazioni e deliberazioni del consiglio

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio è convocato con comunicazione inviata ai consiglieri e ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata consegnata a mano o spedita mediante posta o posta elettronica certificata (PEC), ovvero in alternativa mediante posta elettronica ordinaria con conferma di avvenuta lettura; nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso di convocazione sia inviato e risulti pervenuto almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove purchè in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti



Firmato digitalmente da LUIGI
MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

dei presenti e in caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si reputerà regolarmente costituito anche nel caso che gli amministratori e/o i sindaci, se nominati, partecipino alla riunione con collegamento in teleconferenza o video conferenza. Si applica, per quanto compatibile, il precedente art. 10 nella parte relativa alle modalità di svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione.

In mancanza delle formalità di convocazione sopra previste, il consiglio si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati.

La riunione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di suo impedimento dal vice presidente, in caso di loro assenza o di assemblea tenuta con collegamento in tele-video conferenza, da un amministratore designato dai presenti. Il presidente nomina il segretario incaricato della redazione del verbale della riunione, da trascriversi sul relativo libro e da firmarsi da parte del Presidente e del segretario.

ARTICOLO 12 - LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili solo a favore dei soci.

In ogni altro caso esse devono essere offerte in prelazione agli altri soci.

Il socio che intende trasferire la sua quota dovrà offrirla in prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC inviata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio che intende trasferire la sua quota.

Nel caso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto della quota, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore.

Se vi sono più soci interessati all'acquisto della quota, e non vi sia accordo fra loro, essi avranno diritto di acquistare la quota proporzionalmente al valore nominale delle quote da ciascuno di essi già possedute.

Nel caso in cui solo alcuni soci intendono esercitare il diritto di prelazione, essi avranno diritto e obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di spettanza di quei soci che non intendono esercitarla.

Se nessun socio fosse disposto ad acquistare la quota oggetto della prelazione, la quota stessa dovrà essere ceduta a



terzi entro i sei mesi successivi all'assemblea dei soci o, in caso di decesso, si devolgerà definitivamente agli eredi del socio defunto.

Il prezzo della quota trasferita in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa fra le parti e dovrà essere pagato nel termine successivo di quattro mesi dalla data di cessione.

In caso di disaccordo fra i soci in relazione al valore e alla congruità del prezzo richiesto per la cessione della quota, il prezzo della medesima sarà determinato da un esperto che agirà quale arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 Codice Civile, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

In ogni caso dovrà trovare integrale applicazione l'articolo 9 del presente statuto.

Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione e l'organo amministrativo non deliberasse favorevolmente circa l'ammissione dei soci terzi cessionari ai sensi del suddetto articolo 9, sarà onere di quest'ultimo designare altro soggetto - favorevolmente valutato agli effetti dello stesso articolo 9 - per l'esecuzione della cessione.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge vigenti.

L'organo di controllo, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

In alternativa all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore, munito dei prescritti requisiti di legge e determinandone le relative funzioni sotto l'osservanza delle norme di legge vigenti.

ARTICOLO 14 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno più liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 15 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione, in originale firmato:

AMATEIS Claudio

Luigi MIGLIARDI - notaio



Firmato digitalmente da LUIGI
MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

Certifico io sottoscritto dottor Luigi MIGLIARDI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico sottoscritta digitalmente da me notaio, è conforme all'originale cartaceo firmato ai sensi di legge.

La presente copia informatica, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 82/2005, ha per legge la stessa efficacia dell'originale cartaceo.

Torino, ventisette febbraio duemilaventiquattro.

Firmato digitalmente: Luigi MIGLIARDI - Notaio